# COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 475

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 475

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

PEDINI e MARZOTTO: Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia. (2126) . . . . . 476

PRESIDENTE . . . . . 476, 477

ZANOTTI, *Relatore* . . . . . 476, 477

PEDINI . . . . . 476, 477

LI CAUSI . . . . . 476, 477

FERRARIO CELESTINO.. . . . . 476

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 481

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (*Modificato dal Senato*). (1591-*B*). 477

PRESIDENTE . . . . . 477, 478, 479, 481

VOLPE, *Relatore* . . . . . 477, 479, 481

FALETRA . . . . . 479

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 477

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2100) . . . . . 481

PRESIDENTE . . . . . 481

PEDINI, *Relatore* . . . . . 481

PAG.

Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2101) . . . . . 482

PRESIDENTE . . . . . 482, 483

PEDINI, *Relatore* . . . . . 482, 484

FERRARIO CELESTINO . . . . . 482

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 483, 484

BIAGGI . . . . . 483

FERRARIO CELESTINO. . . . . 483, 484

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 484

**La seduta comincia alle 9,40.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De' Cocci.

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della presente seduta, i deputati Candelli, Farini e Sacchetti, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Di Mauro, Faletra e Li Causi

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini e Marzotto: Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia. (2126).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Marzotto »: « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia ».

Il Relatore, onorevole Zanotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZANOTTI, *Relatore*. La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo. Esso stabilisce che all'isola di Capraia siano estese le provvidenze stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno Dette provvidenze furono già estese, oltreché all'isola d'Elba, con legge 3 gennaio 1955, n. 13 anche all'isola del Giglio, cosicché appare evidente la sperequazione risultante nei confronti dell'isola di Capraia e delle rimanenti isolette dell'Arcipelago toscano le quali si trovano nelle stesse condizioni di depressione in cui si trovavano, a suo tempo, il Giglio e l'Elba

I presentatori della proposta di legge hanno premesso che l'intenzione di includere l'isola di Capraia, e comunque tutto l'arcipelago toscano, nelle zone depresse affidate alla Cassa del Mezzogiorno, risulta chiaramente dalla discussione svoltasi a suo tempo e che portò alla legge 3 gennaio 1955. In particolare l'isola di Capraia, per la posizione e per le bellezze naturali di cui dispone, ha tutte le premesse per un promettente sviluppo turistico.

È stata ventilata anche l'eccezione che non fosse conveniente estendere sensibilmente il territorio al quale sono riservate le provvidenze della Cassa del Mezzogiorno, anche in relazione alla concreta disponibilità di fondi, ma poi si è convenuto di non insistere sull'eccezione data la limitata estensione del territorio dell'Isola di Capraia.

Si tratta di compiere un atto di giustizia e di riparare ad una involontaria svista commessa quando si discusse la proposta relativa all'Isola del Giglio. L'approvazione di detta proposta fu infatti condizionata al fatto che essa doveva estendere le provvidenze della « Cassa » a tutto l'Arcipelago toscano, e assicurazioni in tal senso furono date, in buona fede, dal Relatore, sulla scorta di informazioni inesatte ricevute

Ritengo, pertanto, di poter proporre senz'altro alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PEDINI. Come presentatore della proposta di legge, sono in debito di alcune precisazioni agli onorevoli colleghi. Avrei voluto che la proposta recasse la firma anche di altri colleghi, di tutti coloro i quali parteciparono a suo tempo alla discussione della proposta di legge Fanfani per l'isola del Giglio Si tratta in sostanza, di rimediare ad una svista in cui eravamo involontariamente incorsi. Come i colleghi ricorderanno, allorché si discusse la proposta di legge relativa all'inclusione dell'Isola del Giglio nelle aree depresse servite dalla Cassa del Mezzogiorno, ad un certo momento la seduta fu sospesa per consentire al relatore di telefonare alla Cassa del Mezzogiorno per sapere se, con l'estensione delle provvidenze all'isola del Giglio, tutto l'Arcipelago toscano sarebbe stato incluso nella zona servita dalla « Cassa » stessa.

Io stesso, come relatore, ebbi questa assicurazione dalla Cassa del Mezzogiorno, mentre ho dovuto constatare in seguito che l'isola di Capraia ne rimaneva esclusa.

Perciò vorrei far presente agli onorevoli colleghi che con la presente legge, più che di estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno, si tratta di interpretazione di una legge precedente A scanso di ulteriori pericoli ho voluto aggiungere all'isola di Capraia la frase « tutto il territorio dell'Arcipelago Toscano » in modo da prevenire ogni futura eventualità. Prego, quindi, i colleghi di voler dare la loro approvazione alla proposta di legge.

LI CAUSI. Allora, se siamo tutti d'accordo, il titolo della proposta di legge potrebbe essere così modificato: « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Arcipelago toscano ».

FERRARIO CELESTINO. Vorrei fare osservare al collega onorevole Li Causi che la intitolazione data dall'onorevole Pedini ha una sua ragion d'essere in quanto, specificando che si tratta dell'isola di Capraia e che l'inserimento della stessa nelle zone servite dalla Cassa del Mezzogiorno era sottinteso fin dall'epoca dell'approvazione della legge per l'isola del Giglio, egli ha inteso di non offrire ragione di pretesto per altri ampliamenti delle zone servite dalla « Cassa ».

Per questo motivo ritengo anche, che se con la sola inclusione dell'isola di Capraia tutto questo gruppo di Isole risulti incluso nella zona servita dalla Cassa del Mezzogiorno, sia il caso di non insistere sulla precisazione

« ...e comunque a tutto il territorio dell'arcipelago toscano ».

Inoltre, a meno che i colleghi non ritengano che l'applicazione di questa legge sia tanto urgente da giustificare l'eccezione, vorrei che la legge seguisse la prassi di entrare in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per questi motivi propongo il seguente emendamento all'articolo unico:

Sopprimere all'inizio, le parole: « Dalla data di pubblicazione della presente legge » e, in fine, le altre: « ...e comunque a tutto il territorio dell'Arcipelago toscano ».

L'accettazione di questo emendamento e la conseguente applicazione della legge entro limiti ben definiti, eviterà il sorgere di situazioni anormali, quale ad esempio quella del comprensorio del Tronto.

PEDINI. Le prime parole relative all'immediata entrata in vigore della legge ripetono quelle usate nella proposta di legge Fanfani per l'isola del Giglio, e solo per questo motivo sono state riportate nella presente proposta. Non ho quindi motivo per non accettare, come presentatore, l'emendamento Ferrario che mira al ritorno alla prassi normale.

Così pure ritengo di accettare l'osservazione e l'emendamento relativo all'abolizione delle parole « tutto l'Arcipelago toscano », anche perché mi risulta, da un'indagine più approfondita, fatta questa volta personalmente, che con l'estensione dei benefici della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia, tutto l'Arcipelaglo toscano – il quale amministrativamente non è definito – viene definitivamente compreso nella zona depressa servita dalla « Cassa ».

LI CAUSI. Saremmo sostanzialmente d'accordo qualora venisse chiarita la posizione delle isolette di Pianosa e di Gorgona.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZANOTTI, *Relatore*. Come Relatore, sentito anche il parere dell'onorevole proponente, mi dichiaro favorevole all'accettazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Ferrario Celestino.

Quanto alle precisazioni richieste dall'onorevole Li Causi, faccio presente che l'isola di Pianosa fa parte del Comune di Campo nell'Elba, e quindi è già compresa nella zona servita dalla « Cassa ». L'Isola di Gorgona, invece, fa parte del Comune di Livorno.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compresa nel comune di Capraia Isola, e communque a tutto il territorio dell'Arcipelago toscano ».

Come è noto, l'onorevole Ferrario Celestino ha presentato i seguenti emendamenti, accettati dal Relatore:

« *Sopprimere le parole iniziali* : « Dalla data di pubblicazione della presente legge... »

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

« *Sopprimere le parole finali*: « ... e comunque a tutto il territorio dell'Arcipelago toscano. »

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo unico, nel suo complesso, rimane, pertanto, così formulato:

« Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria zolfifera. (Modificato dal Senato). (1951-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Provvedimenti a favore dell'industria zolfifera », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 gennaio 1956 e modificato dal Senato nella seduta del 9 maggio 1956.

Prego il Relatore, onorevole Volpe, di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VOLPE, *Relatore*. Sono lieto di constatare che, finalmente, il disegno di legge sui prov-

vedimenti in favore dell'industria zolfifera è giunto all'ultima tappa prima di entrare definitivamente in porto. Infatti esso ci è stato restituito dal Senato con delle piccole modifiche che riguardano esclussivamente gli articoli 4 e 10.

Per l'articolo 4, il Senato è stato più preciso nella dizione, nel senso che ha voluto specificare in 330 mila tonnellate il quantitativo massimo complessivo dello zolfo che può beneficare del contributo, di lire 10.000 a tonnellata, fissato dall'articolo 6. L'antica dizione, che noi avevamo approvata, si differenzierebbe da questa specificamente soltanto per una piccola quantità, e precisamente circa 6-7 mila tonnellate. Ad ogni modo nulla vi è da eccepire a questo emedamento apportato dal Senato e, quindi credo, che la nostra Commissione possa senz'altro accettarlo.

L'emendamento apportato dal Senato all'articolo 10, mentre conferma, con l'aggiunta di una semplice precisazione, la prima parte dell'articolo stesso, relativa alla trattenuta di lire 500 per ogni tonnellata di zolfo grezzo liquidata ai produttori, trattenuta da devolvere al fondo per il funzionamento della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi, sopprime invece il secondo comma dell'articolo da noi approvato, relativo al contributo dello Stato da corrispondersi fino all'entrata in vigore della presente legge.

Ciò mi meraviglia in quanto la Commissione finanze e tesoro della Camera, quando il progetto venne in discussione, se non erro nell'ottobre dello scorso anno, aveva dato parere favorevole a questo secondo comma, cioè aveva praticamente trovato la copertura mentre ora, la sua soppressione da parte del Senato, viene legittimata proprio con la impossibilità di trovare la copertura.

Non è il caso, onorevoli colleghi, di entrare nella discussione del disegno di legge, che voi avete approvato, a suo tempo, nell'assenza del Relatore, come non ritengo sia il caso di insistere sulla dizione primitiva dell'articolo 10. Invito tuttavia la Commissione ad approvare, dopo le modifiche apportate dal Senato ai due articoli citati, anche i seguenti ordini del giorno:

« La X Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati:

ritenuto che il contributo di lire 10.000 a tonnellata, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, è concesso dallo Stato a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita all'estero delle giacenze;

considerato che il ricavo della vendita degli *stocks*, maggiorato delle suddette lire diecimila; non sarà sufficiente a coprire il debito dei produttori verso il Banco di Sicilia per le anticipazioni loro concesse sulla base dei prezzi provvisori approváti dal Ministero dell'Industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro;

considerato che la determinazione delle caratteristiche della miniera tipo potrà portare alla esclusione, dai benefici dell'articolo 7 del disegno di legge, di molte aziende che a proprie spese e con notevoli sacrifici hanno oculatamente condotto la coltivazione delle miniere dimostrando capacità di resistenza e possibilità di ripresa;

invita

il Ministero dell'industria e del commercio a determinare il costo della miniera tipo in modo che tutte le miniere, sia pure in misura differenziata, siano ammesse al beneficio del contributo integrativo di cui all'articolo 7 del disegno di legge. Ciò al fine di ridurre ulteriormente la perdita a carico dei produttori per la vendita delle giacenze ».

« La X Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati.

invita

il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del tesoro a reperire i fondi per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo annuo a favore della Sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani, nella stessa misura prevista dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904. Invita inoltre, il Ministero dell'industria e del commercio al potenziamento delle attività della predetta Sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani, nell'ambito dei compiti attribuitile dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, con particolare riguardo:

alle colonie per i figli degli zolfatai;

alla profilassi e lotta contro le malattie professionali dei minatori;

alla costruzione delle case per gli zolfatai tramite la « Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani » all'uopo costituita ».

PRESIDENTE. In merito all'osservazione fatta dal Relatore sul fatto che la nostra Commissione ha approvato il disegno di legge in sua assenza, debbo precisare che non si è trattato di una mancanza di riguardo verso di lui, e del resto la sua assenza era giustificatissima, trattandosi di malattia, bensì dell'assoluta esigenza di approvare il disegno di

legge prima delle vacanze natalizie, in modo da consentire la tempestiva corresponsione dei salari agli operai delle miniere. Faccio presente che l'approvazione del disegno di legge, che fu ritardata per oltre un mese, non si poteva ulteriormente procrastinare in quanto già numerose delegazioni erano venute dalla Sicilia a sollecitarla.

Dopo questa doverosa precisazione, dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Debbo anzitutto esprimere la nostra sodisfazione per il fatto che la legge sui provvedimenti a favore dell'industria zolfifera sia arrivata in porto.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato, nulla da eccepire per quella all'articolo 4. Un'osservazione più grave debbo fare, invece, per quanto riguarda la soppressione della seconda parte dell'articolo 10. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che l'articolo 10, nella dizione da noi approvata, riassumeva una proposta di legge presentata dal collega onorevole Di Mauro e da me e portante il n. 1404, con la quale si intendeva far continuare il versamento di questo contributo dello Stato alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani. Credo che agli onorevoli colleghi interessi sapere dove avevamo previsto di trarre i fondi relativi. Nell'articolo 2 di questa nostra proposta era previsto che i fondi necessari avrebbero dovuto essere quelli stanziati dal Governo – circa 150 milioni – a favore di una certa miniera, poi non devoluti, anche per la nostra opposizione. Non si ammise, infatti, di favorire una sola società.

Tuttavia rimaneva il fatto che, come il governo aveva trovato i fondi, sia pure per favorire una sola miniera, si potevano usare benissimo gli stessi fondi per l'assistenza sociale dell'Ente zolfi.

Durante la discussione del presente disegno di legge dinanzi alla nostra Commissione, constatammo che l'articolo 10 riassumeva la nostra proposta di legge, per cui lo accettammo in sostituzione di quella. Ora, avendo il Senato soppresso proprio il secondo capoverso dell'articolo 10, noi non ci opponiamo all'approvazione della legge così emendata, ma dichiariamo di riproporre la proposta di legge n. 1404. Essa riacquista tutto il suo valore e chiediamo che essa sia regolarmente discussa.

Per quanto riguarda il primo dei due ordini del giorno presentati dal Relatore, dobbiamo dire che concordiamo con lo spirito e anche con le riserve dell'ordine del giorno stesso. Del resto, tutta la nostra battaglia, sia nella Commissione finanze e tesoro che in questa Commissione, è stata indirizzata proprio ad evitare che questi stanziamenti venissero fatti secondo criteri discriminatori o, comunque destinati a favorire determinate aziende.

Tuttavia ho dei profondi dubbi sull'efficacia dell'ordine del giorno a risolvere i problemi che solo una radicale modifica della stesura dell'articolo 7 potrebbe affrontare. Intanto non è il Ministero che determina il costo della miniera tipo, ma l'apposita Commissione. E poi, determinare il costo della miniera tipo, in modo che tutte le miniere siano ammesse al beneficio, non significa che si debba trovare il costo reale della miniera tipo, ma solo trovare, d'accordo, un costo che non è quello reale, al fine di far partecipi del beneficio tutte le miniere. Ora non credo che allo stato dei fatti convenga rimettere tutto l'articolo 7 in discussione, anche per non intralciare praticamente il funzionamento della Commissione che costituisce, all'atto pratico, l'unica garanzia che abbiamo. Se il relatore ha delle riserve, che non ha potuto far presente, a causa della sua giustificata assenza al momento della discussione della legge, le avanzi in modo chiaro; ma noi pur concordando – come ho detto – con lo spirito di questo ordine del giorno, non possiamo accettarlo così com'è perché, in definitiva, intralcerebbe l'applicazione di questa legge che vogliamo approvare.

Quanto all'ordine del giorno n. 2, in merito ai fondi di cui all'articolo 10, faccio presente che l'argomento è oggetto della proposta di legge n. 1404 che tornerà in discussione. Ad ogni modo non ci opponiamo alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Relatore*. Devo far presente all'onorevole Faletra che l'ordine del giorno n. 1 non rimette affatto in discussione l'articolo 7 ma ne costituisce soltanto un chiarimento e, sotto questo punto di vista, prego gli onorevoli colleghi di riesaminarlo. Quanto all'ordine del giorno n. 2, in merito alla soppressione approvata dal Senato del secondo comma dell'articolo 10, faccio presente che con esso non faremo altro che prendere posizione di fronte al Governo affinché esso si faccia promotore di un provvedimento apposito. Mi permetto, quindi, di insistere sull'approvazione di ambedue gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame delle modificazioni apportate dal Senato,

e benché non possa influire in alcun modo sulla nostra discussione, in quanto riguarda un articolo già da noi approvato e che non è stato modificato dal Senato, devo dar lettura, affinché rimanga agli atti, di una lettera indirizzata dal Ministero del tesoro, in data 11 giugno, al Ministero dell'industria e commercio in merito a questo disegno di legge. Essa dice:

« Si fa riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto approvato con modifiche dal Senato della Repubblica e ritrasmesso alla Camera dei deputati per l'ulteriore corso.

Per quanto in particolare concerne il 2º comma dell'articolo 4 del detto disegno di legge, il Senato ha emendato il comma stesso stabilendo che il collocamento delle giacenze di zolfo, fissate nel quantitativo massimo complessivo di 330.000 tonnellate, è effettuato gradualmente soltanto con vendite sui mercati esteri.

Come è noto a codesto ministero l'Ente zolfi italiani su premure rivolte dalle Amministrazioni interessate ha iniziato da tempo la vendita delle cennate giacenze sia sui mercati esteri che sul mercato interno (settore fibre tessili artificiali ecc.) per cui ritiensi che sia necessario insistere per l'accoglimento del testo governativo che è stato stilato come segue: « Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno limitatamente per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento dei prodotti destinati alla esportazione ».

In relazione a quanto sopra si prega codesto Ministero di voler adottare le opportune iniziative perché in sede di riesame da parte della Camera del disegno di legge di che trattasi sia accolto il testo governativo del 2º comma del citato articolo 4.

Con l'occasione si prega codesta Amministrazione di voler esaminare se sia il caso d'insistere per l'accoglimento del testo originario degli articoli 3, 7 e 8 ora emendati dal Parlamento. — *Per il Ministro*: ARCAINI»

Passiamo allora all'esame degli articoli 4 e 10, i due soli del testo già da noi approvato, ai quali il Senato della Repubblica abbia apportato degli emendamenti.

L'articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 26 gennaio 1956, era così formulato:

« Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani. esistente nei depositi alla data del 31 luglio 1955, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro ».

L'articolo 4 nel testo approvato dal Senato, nella seduta del 9 maggio 1956, recita:

« Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 15 luglio 1955, entro il quantitativo massimo complessivo di 330 mila tonnellate, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma. sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10 che, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era il seguente:

« L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904 ».

Il Senato ha modificato il primo comma dell'articolo, sopprimendo invece il secondo,

di modo che l'articolo 10, nel testo approvato dal Senato, risulta del seguente tenore:

« L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1951 ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Nessun'altra modificazione essendo stata apportata dal Senato ai rimanenti articoli del disegno di legge, l'intero disegno di legge, col nuovo testo approvato per gli articoli 4 e 10, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo al primo ordine del giorno presentato dal Relatore quello relativo all'articolo 7 del progetto di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Debbo rilevare che il Governo non può decampare dalle disposizioni dell'articolo 7, già approvato, e quindi non può accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE Il Relatore insiste sulla presentazione ?

VOLPE, *Relatore.* Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del Relatore relativo all'articolo 7, ordine del giorno non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo ordine del giorno presentato dal Relatore, conseguente alla soppressione del secondo comma dell'articolo 10, operata dal Senato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234. Il disegno di legge in oggetto è già stato approvato, nella seduta del primo marzo 1956, dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Il relatore, onorevole Pedini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore.* Il disegno di legge, già approvato dal Senato, si riallaccia alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, la quale stanziava un fondo di 750 milioni da adoperarsi per interventi e finanziamenti a piccole e medie industrie colpite da pubbliche calamità. Con legge 15 maggio 1954, n. 234 tale fondo veniva elevato di altri 154 milioni, completamente assorbiti dagli interventi operati per aiutare le piccole e medie industrie danneggiate dall'alluvione nel Salernitano.

Successivamente al disastro di Salerno, si sono avute alluvioni a Genova, in Calabria ed altre per le quali sono in corso finanziamenti per altri 80 milioni non coperti dai fondi previsti dalla legge del 1952 e da quella del 1954. Quindi, si tratta di elevare di altri 80 milioni la somma destinata a tale scopo.

Faccio osservare che possiamo sempre trovarci di fronte a dolorose eventualità di questo genere che richiedono nuovi stanziamenti. Facendo perciò mia una dichiarazione fatta dal Governo al Senato, informo che sembra sia in corso – e su questo il Governo potrà dire qualche cosa – una legge la quale stanzierebbe altri 250 milioni di lire da tenersi a disposizione per eventuali altre necessità.

Quindi, in sostanza, e facendo il « punto », possiamo dire che i 900 milioni previsti dalle leggi del 1952 e del 1954 sono già stati erogati. Tale somma viene elevata di 80 milioni col disegno di legge attualmente in esame, del quale raccomando ai Colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'articolo 1 della legge

15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura all'articolo 2.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2101).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Pedini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Non è la prima volta che il Ministero dell'industria e del commercio concede sussidi per studi nel settore degli idrocaburi, sussidi che trae dallo speciale fondo « spese incoraggiamento e sussidio studi » già costituito; quindi non si tratta di stabilire un nuovo fondo col progetto di legge in esame, bensì di stabilire una regolamentazione per l'erogazione di questi fondi destinati a sussidi in materia di studi.

Ora, per i due sistemi più comunamente in uso per questi finanziamenti – borse di studio e sussidi generici – il progetto di legge in esame stabilisce che si debba ricorrere a pubblici concorsi, secondo modalità che verranno fissate dal Ministero per l'industria ed il commercio il quale ne affiderà l'espletamento ad un'apposita commissione.

Inutile sottolineare quanto sia opportuna questa provvidenza che dà la possibilità, specialmente ai giovani, di approfondire i loro studi in una branca che ha assunto nella vita moderna un'importanza assolutamente preminente. In particolare, rileviamo che il disegno di legge in esame stabilisce che le borse di studio destinate a facilitare il perfezionamento e le ricerche di carattere scientifico, possano essere conferite unicamente a laureati italiani, mentre la concessione di premi e sussidi può essere estesa anche a cittadini stranieri. Qualcuno potrebbe osservare che non sarebbe forse il caso di far beneficiare di questi sussidi anche i cittadini stranieri che sono in Italia per i loro studi. È facile ribattere che il cittadino straniero che viene in Italia per studi sugli idrocarburi proviene certamente da una nazione depressa in questo settore e non certo dall'America. Quindi il suo interesse, nel nostro campo di studi, è reale e utile per noi. Giusto, quindi, metterlo in condizione di ottenere delle agevolazioni in relazione allo svolgimento di particolari compiti in questo campo.

Perciò, considerato che non si tratta di creare nuovi stanziamenti bensì di erogare, a mezzo di pubblici concorsi e con tutte le garanzie, delle somme già a ciò destinate, esprimo parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIO CELESTINO. Vorrei fare due osservazioni. La prima è che mentre in sede di discussione del Bilancio del Ministero per l'industria e il commercio si finisce sempre per deplorare l'insufficienza dei mezzi finanziari, esiste un capitolo di spesa che ha delle eccedenze tali da consentire di bandire nuovi concorsi per l'assegnazione dei fondi.

In secondo luogo osservo che l'E. N. I. ha stanziato somme notevolissime – oltre un miliardo – per il centro studi di San Donato e per le Università. Ora mi domando: perché il Ministero che ha propri funzionari alla Direzione dell'E. N. I. invece di stanziare propri fondi per borse di studio in materia di idrocarburi, tramite detti funzionari non invita l'E. N. I. a coprire con propri fondi questo fabbisogno per borse di studio, destinando i fondi a disposizione del Ministero alla copertura di altre impellenti necessità? Faccio notare che la disponibilità di capitali dell'E. N. I. è cospicua se detto Ente è in condizioni di esportare propri capitali in Francia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PEDINI, *Relatore*. Non so fino a qual punto le osservazioni dell'onorevole Ferrario siano pertinenti all'argomento che stiamo

trattando. Sarà forse bene ricordare che, per queste borse di studio, il Ministero utilizza fondi già attribuiti per queste finalità e non chiede nuovi stanziamenti. Per il resto non contesto la fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Ferrario il quale potrebbe forse riassumerle in un ordine del giorno.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Devo ricordare che le somme dell'E. N. I., di cui ha parlato l'onorevole Ferrario, sono state impiegate per la costruzione di due stazioni sperimentali, che sono attualmente in funzione, e soprattutto per creare le indispensabili maestranze specializzate. Nel caso nostro, le borse di studio, di cui al progetto di legge, hanno un'altra ben definita finalità.

Per quanto si riferisce all'invito all'E.N.I. per fare altrettanto, accolgo la raccomandazione dell'onorevole Ferrario ed assicuro che il Ministero interverrà presso l'E.N.I.

PRESIDENTE Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

*a*) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

*b*) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientitico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi ».

BIAGGI. Vorrei che, per quanto si riferisce al comma *b*), si precisasse che i «particolari compiti», ai quali si allude, debbano essere atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi, sì, ma in Italia. Penso che si dovrebbe far risultare che queste provvidenze tornano in definitiva a vantaggio del nostro territorio.

PRESIDENTE. Informo che a questo proposito l'onorevole Giolitti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma *b*): *sostituire alle parole* « degli idrocarburi », *le altre:* « ... della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia ».

FERRARIO CELESTINO. Su questo sono d'accordo.

PEDINI, *Relatore.* Come relatore mi dichiaro favorevole all'emendamento Giolitti.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il Governo non si oppone all'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Giolitti.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane, pertanto così formulato:

« Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

*a*) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

*b*) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'articolo 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

È stato presentato il seguente ordine del giorno, a firma dell'onorevole Ferrario Celestino:

« La X Commissione permanente (Industria) della Camera dei deputati, riunita in sede legislativa il 13 giugno 1956, nell'approvare il disegno di legge n. 2101,

fa voti affinché il Ministero per l'industria e commercio faccia presente al Consiglio di amministrazione dell'E. N. I. la necessità che siano istituite borse di studio a favore di cittadini italiani che intendano perfezionarsi nello studio delle ricerche, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi. »

PEDINI, *Relatore*. Niente in contrario alle considerazioni fatte in precedenza dall'onorevole Ferrario, ma non mi pare sia il caso di suggerire all'E. N. I., con un ordine del giorno, di istituire delle borse di studio quando questo Ente ha già preso numerose iniziative in questo settore.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Pregherei l'onorevole Ferrario Celestino di non insistere nel suo ordine del giorno. Posso assicurare che mi interesserò della cosa e ne riferirò, a suo tempo, agli onorevoli colleghi ai quali può interessare.

FERRARIO CELESTINO. Ritiro l'ordine del giorno, prendendo atto della dichiarazione del Governo.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

PEDINI e MARZOTTO: « Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia » (2126):

Presenti e votanti . . . . 33
Maggioranza . . . . . 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

e dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria zolfifera (1591-*B*).

Presenti . . . . . 33
Astenuti . . . . . 1
Votanti . . . . . 32
Maggioranza . . . . . 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2100).

Presenti e votanti . . . . 33
Maggioranza . . . . . 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2101).

Presenti e votanti . . . . 33
Maggioranza . . . . . 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Butté, Cappa, Caroleo, Cibotto, Di Mauro, Di Paolantonio, Di Prisco, Faletti, Faralli, Faletra, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Galli, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Longoni, Li Causi, Marangoni Spartaco, Pedini, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Volpe, Zanotti.

*Si è astenuto sul disegno di legge 1591*-B:

Volpe.

*È in congedo:*

De' Cocci.

**La seduta ha termine alle ore 11.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI